

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)

del 23 giugno 2020

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 1 della Legge del 19 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1018), viene decretato quanto segue:

Parte 1 – Disposizioni generali

Sezione 1: Obiettivi

Art. 1

Obiettivi

- (1) Lo scopo della presente Ordinanza è di combattere la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) per proteggere la salute dei cittadini. A tal fine, i rischi di contrarre infezioni devono essere ridotti in modo efficace e mirato, le vie di trasmissione dell'infezione devono essere rese comprensibili e si deve inoltre garantire il mantenimento delle capacità di assistenza medico-sanitaria.
- (2) Nel perseguimento di tali obiettivi, la presente Ordinanza stabilisce norme e divieti, che limitano le libertà del singolo individuo. L'attuazione di queste disposizioni è da una parte responsabilità personale dei cittadini e dall'altra parte esercizio dell'azione sovrana delle Autorità competenti.

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2

Regola generale del distanziamento

- (1) Se non sono disponibili adeguati dispositivi di protezione dalle infezioni, si raccomanda di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone.
- (2) Nelle aree pubbliche deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, a meno che il mantenimento di questo distanziamento minimo non sia irragionevole nel singolo caso o per altri motivi plausibili o a meno che non sia garantita un'altra protezione strutturale dalle infezioni adottando le necessarie misure

protettive. Sono inoltre esclusi gli assembramenti ammissibili ai sensi degli'Art. 9 par. 1 o 2.

- (3) La regola del distanziamento sociale non si applica a scuole, asili e alle altre strutture di cui all'Art. 16 par. 1.

Art. 3

Mascherina per coprire bocca e naso

- (1) Deve essere indossata una mascherina per l'uso quotidiano non medica o un copri bocca e naso di tipo equivalente
1. nell'utilizzo del trasporto pubblico e turistico di passeggeri (ferrovie, tram, autobus, taxi, aerei passeggeri, traghetti, navi passeggeri e funivie) nelle banchine di treni o autobus, nell'area di attesa dei posti di attracco delle navi passeggeri e negli edifici delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti,
 2. nei saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri di estetica e cosmesi, ricostruzione delle unghie, tatuaggi e piercing e strutture mediche e non mediche di podologia,
 3. negli ambulatori medici, negli studi dentistici, negli studi di altre professioni medico-sanitarie riabilitative e dei professionisti della medicina alternativa nonché nei centri del servizio sanitario nazionale,
 4. nei centri commerciali e nei punti di vendita al dettaglio e
 5. da parte dei dipendenti dei parchi di divertimenti, delle strutture di intrattenimento, delle imprese che forniscono alloggi e nel settore della ristorazione a diretto contatto con i clienti.
- (2) Non vi è obbligo di indossare un copri bocca e naso per
1. i bambini di età inferiore ai sei anni,
 2. per le persone, che non possono o per le quali non ci si può ragionevolmente aspettare che indossino un copri bocca e naso per motivi di salute o altri motivi plausibili,
 3. per i dipendenti, a condizione che sul luogo di lavoro non siano presenti clienti o visitatori,
 4. negli ambulatori e nelle strutture di cui al par. 1 punti 2 e 3, a condizione che il trattamento sanitario, il servizio o la terapia lo richiedano,
 5. nell'utilizzo di servizi di ristorazione, nel trasporto pubblico o turistico di passeggeri di cui al par. 1 punto 1 o nei centri commerciali o nei punti di vendita al dettaglio di negozi di cui al par. 1 punto 4 o
 6. se è disponibile un'altra protezione almeno equivalente per altre persone

Sezione 3: Requisiti speciali

Art. 4

Requisiti igienici

- (1) Nella misura, in cui si devono osservare i requisiti igienici contenuti nelle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, i responsabili dovranno soddisfare almeno gli obblighi seguenti:
1. limitare il numero delle persone in base alle dimensioni degli spazi esistenti e regolare il flusso di persone e le code in attesa, per consentire l'attuazione della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2,
 2. garantire una regolare pulizia ed una adeguata ventilazione degli spazi interni utilizzati per la permanenza delle persone e la regolare manutenzione degli impianti di ventilazione,
 3. procedere ad una regolare pulizia delle superfici e degli oggetti, che vengono frequentemente toccati dalle persone,
 4. pulire o disinfettare gli oggetti destinati ad essere messi in bocca, dopo l'uso da parte di una persona,
 5. pulire regolarmente le aree, dove si è camminato a piedi nudi e i servizi igienici,
 6. fornire il detersivo per il lavaggio delle mani in quantità sufficiente nonché salviette di carta monouso non riutilizzabili, in alternativa disinfettanti per le mani o altri dispositivi igienici equivalenti per asciugare le mani,
 7. sostituire gli asciugamani di tela dopo che sono stati utilizzati da una persona,
 8. inviare informazioni tempestive e comprensibili sui divieti di ingresso e partecipazione, sulle norme che regolamentano il distanziamento e sulle disposizioni di legge in materia di igiene, sulle possibilità di pulizia delle mani, sulle opportunità di pagare con bancomat o carte di credito non avvalendosi dei contanti e sulla raccomandazione di lavarsi in modo accurato le mani nei servizi igienici,
- (2) Non si applica l'obbligo di cui al par. 1, se e nella misura, in cui non è necessaria o è irragionevole l'osservanza dei requisiti in materia di igiene nelle circostanze specifiche e concrete del singolo caso, in particolare tenendo conto delle condizioni esistenti a livello locale o della tipologia del servizio offerto.

Art.5

Concetti di igiene

- (1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni secondo le circostanze concrete e specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere, in particolare, le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.
- (2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre informazioni, sulla sua attuazione. Restano impregiudicati eventuali ulteriori obblighi per l'elaborazione dei piani di igiene in conformità alla Legge sulla protezione dalle infezioni.

Art. 6

Raccolta dati

- (1) Nella misura, in cui si devono raccogliere i dati di contatto in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti a raccogliere i dati di visitatori, utenti o partecipanti e precisamente nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibili, numero di telefono o indirizzo e-Mail. Questo non avviene, se e nella misura, in cui i dati sono già disponibili.
- (2) I dati devono essere conservati per un periodo di quattro settimane e poi cancellati. Occorre garantire che terzi non autorizzati possano accedere o venire a conoscenza di tali dati.
- (3) I dati devono essere trasferiti all'Autorità competente su richiesta, se questo fosse necessario per rintracciare possibili vie di infezione. Qualsiasi altro uso non è consentito.
- (4) Tutti coloro, che sono tenuti a raccogliere i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire i loro dati di contatto.

Art. 7

Divieto di ingresso e partecipazione

- (1) Nella misura, in cui le disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, vietano l'ingresso a determinati luoghi o la partecipazione a determinate attività per sospette malattie infettive, ci si riferisce in particolare alle persone
 1. che sono o sono state in contatto con una persona contagiata dal coronavirus, se non sono trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto o
 2. che presentano i tipici sintomi dell'infezione da coronavirus, in particolare disturbi dell'olfatto e del gusto, febbre, tosse e mal di gola.
- (2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica, se la sua osservanza è irragionevole nel singolo caso o se l'ingresso o la partecipazione sono necessari per motivi particolari e il rischio di contagio per terzi è ridotto al minimo grazie all'adozione delle misure di protezione.

Art. 8

Sicurezza sul lavoro

- (1) Nella misura, in cui i requisiti di sicurezza sul lavoro devono essere osservati in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere almeno i seguenti obblighi:
 1. ridurre al minimo il rischio di infezione per i dipendenti tenendo conto delle condizioni esistenti sul posto di lavoro,
 2. informare ed istruire i dipendenti in modo esauriente, in particolare per quanto riguarda le modifiche dei processi lavorativi e delle linee guida rese necessarie dalla pandemia del coronavirus,
 3. garantire l'igiene personale dei dipendenti grazie alla possibilità di disinfettare o lavare le mani sul posto di lavoro; gli strumenti di lavoro utilizzati devono essere disinfettati regolarmente,
 4. fornire ai dipendenti quantità sufficienti di mascherine per coprire bocca e naso,
 5. dipendenti per i quali, sulla base di un certificato medico, la cura di una loro malattia preesistente ad un eventuale contagio da COVID-19 non fosse possibile o lo fosse solo in misura limitata a causa delle proprie condizioni personali o di un maggior rischio di aggravare tale malattia in caso di contagio da COVID19, non

- devono essere utilizzati per attività, che comportano un maggiore contatto con le persone o per attività, in cui non si può rispettare il distanziamento di 1,5 metri.
- (2) Il datore di lavoro può raccogliere, memorizzare ed utilizzare le informazioni di cui al par. 1 punto 5 unicamente al fine di prendere una decisione relativa all'impiego specifico dei dipendenti, quando questi ultimi gli comunicano che essi appartengono al gruppo di cui al par. 1; i dipendenti non sono tenuti ad effettuare tale comunicazione. Il datore di lavoro dovrà cancellare tali informazioni non appena non saranno più necessarie, al più tardi una settimana dopo la scadenza della presente Ordinanza.

Sezione 4: Assembramenti, eventi e riunioni

Art. 9

- (1) Sono vietati gli assembramenti di più di 20 persone.
- (2) Sono esenti dal divieto di cui al par. 1 gli assembramenti, se i partecipanti

1. sono imparentati esclusivamente in linea retta,
2. sono fratelli e sorelle e loro discendenti o
3. appartengono al proprio nucleo familiare.

inclusi i loro coniugi, conviventi o partner.

- (3) Inoltre il divieto di cui al par. 1 non si applica agli assembramenti, che servono a mantenere l'occupazione, i servizi o le attività commerciali o l'assistenza sociale.

Art. 10

Eventi

- (1) Chiunque organizzi un evento deve rispettare i requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4 e preparare un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed effettuare la raccolta dei dati ai sensi dell'Art. 6. Si applica il divieto di ingresso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 7. Per l'organizzazione dell'evento si devono rispettare i requisiti di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8.
- (2) Il par.1 non trova applicazione per gli eventi, la cui attuazione è già consentita ai sensi dell'Art. 9 par. 1 o 2. In deroga al par. 1 non è necessario elaborare un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 per eventi privati con non più di 100 partecipanti.
- (3) Sono vietati

1. gli eventi con oltre 100 partecipanti fino al 31 luglio 2020 compreso e
2. gli eventi con oltre 500 partecipanti fino al 31 ottobre 2020 compreso.

Il numero consentito di partecipanti aumenta fino a 250 fino al 31 luglio 2020 compreso, se

1. oltre ai partecipanti vengono assegnati posti fissi a sedere per tutta la durata dell'evento e
2. l'evento segue un programma stabilito in anticipo.

Nel calcolo del numero dei partecipanti, i dipendenti e gli altri partecipanti all'evento non vengono presi in considerazione.

- (4) I paragrafi da 1 fino a 3 non sono applicati agli eventi destinati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia o alla fornitura di servizi di interesse generale, in particolare ad eventi e riunioni degli organi, di parti degli organi e di altri organi del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo nonché delle istituzioni di amministrazione autonoma comprese le date dei dibattiti e le audizioni verbali nel corso delle procedure di approvazione dei piani.
- (5) Sono vietati gli spettacoli di danza ad eccezione dei balli nonché delle lezioni e prove di danza.
- (6) Una manifestazione ai sensi della presente disposizione è un evento limitato nel tempo e nello spazio e pianificato con un obiettivo o un'intenzione ben definita sotto la responsabilità di un organizzatore, di una persona, di un'organizzazione o istituzione, a cui un gruppo partecipa in modo mirato.

Art. 11

Riunioni ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

- (1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono ammesse le riunioni destinate alla salvaguardia della garanzia costituzionale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione.
- (2) I responsabili della riunione dovranno adoperarsi per la stretta osservanza della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2. Le Autorità competenti possono stabilire ulteriori condizioni, per es. per il rispetto dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.
- (3) Le riunioni possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

Art. 12

Eventi organizzati da comunità religiose e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti eventi organizzati da Chiese e comunità religiose e confessionali. Chiunque organizza un evento religioso deve osservare scrupolosamente i requisiti igienici di cui all'Art. 4 ed elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5. C'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7. I paragrafi da 1 fino a 3 si applicano di conseguenza - mutatis mutandis – agli eventi di comunità non confessionali e ideologiche (visione del mondo).
- (2) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri. Chiunque organizza un evento di questo tipo deve rispettare i requisiti igienici di cui all'Art. 4. L'ingresso e la partecipazione sono vietati ai sensi dell'Art. 7.
- (3) Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare ulteriori disposizioni per la protezione dalle infezioni e altre disposizioni esecutive per gli eventi di cui ai par. 1 e 2 mediante provvedimento legislativo (Ordinanza).

Sezione 5: Divieti operativi e prescrizioni generali per la protezione dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

Art. 13

Divieti operativi

E' vietata l'attività operativa di

1. club e discoteche e
2. case di tolleranza, bordelli e simili nonché ogni altro esercizio della prostituzione ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione delle prostitute.

Art. 14

Validità dei requisiti generali della protezione dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

Chiunque gestisca le strutture, i servizi e le attività elencate qui di seguito deve rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell'Art. 4 e nel contempo deve elaborare in anticipo

un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed effettuare una raccolta di dati ai sensi dell'Art. 6 riguardanti

1. università, accademie ai sensi della legge sulle accademie, biblioteche statali, archivi e servizi per gli studenti,
2. istituzioni artistiche e culturali e cinema,
3. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per i giovani,
4. scuole per infermieri, scuole per operatori sanitari, scuole tecniche per i servizi sociali, scuole per attività dei servizi di soccorso e centri di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie sotto la responsabilità del Ministero degli Affari Sociali,
5. scuole guida compresa l'accettazione dei test teorici e pratici,
6. altri istituti di istruzione e offerte di formazione di qualsiasi tipo compreso lo svolgimento di esami salvo quanto elencato ai sensi dell'Art. 16 par. 1,
7. impianti sportivi pubblici e privati comprese palestre e centri di fitness e yoga, scuole di danza e simili,
8. esercizi commerciali al dettaglio in deroga ai requisiti ai sensi dell'Art. 6,
9. saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri estetici e di cosmesi, ricostruzione delle unghie, tatuaggi e piercing nonché centri medici e non medici di podologia,
10. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture ed i servizi di catering ai sensi dell'Art. 25 della Legge sulla ristorazione,
11. luoghi di intrattenimento tra cui sale giochi, casinò e agenzie di scommesse,
12. esercizi ricettivi turistici,
13. fiere e
14. parchi di divertimenti.

Per l'esercizio operativo o i servizi di queste strutture, per servizi e attività c'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7. Inoltre, si devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8; questo non si applica al comma 1 punti 3 e 6. I commi da 1 fino a 3 si applicano anche, se un evento consentito ai sensi dell'Art. 10 si svolge nell'ambito della struttura, dei servizi o dell'attività.

Parte 2 – Disposizioni speciali

Art. 15

Principio

Le Ordinanze emesse ai sensi degli Art. 16 e 17 e dell'Art. 12 par. 3 hanno la precedenza su tutte le disposizioni della parte 1, nella misura, in cui non vi siano disposizioni derogatorie.

Art. 16

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze

- (1) Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire condizioni e requisiti, in particolare prescrizioni in materia di igiene per l'attività operativa delle scuole di sua competenza dipartimentale, servizi di assistenza per una scuola primaria attendibile e un'assistenza flessibile pomeridiana, strutture e centri per il doposcuola, asili nido per i bambini, classi di sostegno per la scuola primaria, asili nido e scuole materne a tempo pieno per i bambini per proteggerli dall'infezione del coronavirus.
- (2) Il Ministero della Scienza è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire con provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare prescrizioni in materia di igiene per la protezione dall'infezione da coronavirus, per l'attività operativa di
 1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche statali ed archivi,
 2. centri servizi per studenti e
 3. istituzioni artistiche e culturali, salvo quanto indicato al par. 5 e sale cinematografiche

Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg e al Presidio per la formazione professionale dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg come pure all'Università per l'amministrazione della giustizia di Schwetzingen. Il Ministero degli Interni per l'Università di Polizia del Baden-Württemberg - compreso il Presidio per la formazione professionale dell'Università - e il Ministero della Giustizia per l'Università dell'amministrazione della giustizia di Schwetzingen possono consentire deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza, necessarie all'espletamento dell'attività di formazione,

studio e perfezionamento e alla preparazione e svolgimento degli esami come pure per le procedure di assunzione.

(3) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emettere un provvedimento legislativo (Ordinanza) per l'esercizio di

1. ospedali, strutture di prevenzione e riabilitazione, centri di dialisi e cliniche diurne,
2. strutture per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità,
3. strutture pubbliche per l'aiuto ai senzatetto
4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica
5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
6. offerte di lavoro per bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e
9. scuole per le attività del servizio di soccorso

e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(4) Il Ministero degli Interni è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad adottare un provvedimento legislativo (Ordinanza) per la protezione dalle infezioni da coronavirus

1. stabilendo condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per l'attività operativa delle strutture di prima accoglienza del Land e
2. la quarantena di persone, che vengono ricoverate per la prima volta in una struttura di prima accoglienza del Land o dopo un periodo di assenza più lungo.

(5) Il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire dietro emanazione di un'Ordinanza congiunta condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per l'esercizio dell'attività operativa di

1. impianti sportivi pubblici e privati e strutture sportive (stadi) compresi centri di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive nonché scuole di danza e strutture analoghe,
 2. bagni comprese saune e strutture balneari ad accesso controllato come pure
 3. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani
- come pure offerte di servizi ai sensi dell'Art. 14 comma 1 punto 6 sotto la diretta responsabilità dipartimentale del Ministero della Cultura.
- (6) Il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire – dietro emanazione di un provvedimento legislativo (Ordinanza) – condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per
1. il traffico passeggeri pubblico e turistico ai sensi dell'Art. 3 par. 1 punto 1 compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della Legge sulla ristorazione e
 2. la formazione pratica per l'esame di guida nonché i contenuti pratici della formazione e aggiornamento impartiti dagli esperti e dagli esaminatori riconosciuti ufficialmente per la circolazione degli autoveicoli
- (7) Il Ministero dell'Economia ed il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare un'Ordinanza congiunta per
1. il commercio al dettaglio
 2. il settore alberghiero della ristorazione,
 3. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della Legge sulla ristorazione,
 4. fiere e mercati speciali,
 5. artigianato,
 6. saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri di estetica e di cosmesi, solarium, ricostruzione delle unghie, tatuaggi, piercing, centri medici e non medici di podologia,
 7. luoghi di intrattenimento e
 8. parchi di divertimenti
- e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire di concerto con il Ministero di volta in volta competente mediante emanazione di provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici per altre strutture, esercizi, servizi e attività che non sono regolamentati nella presente Ordinanza o lo sono separatamente all'Art. 12 per la protezione dalle infezioni da coronavirus.

Art. 17

Viaggiatori in entrata e di ritorno

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare mediante un provvedimento legislativo (Ordinanza) disposizioni di legge per la lotta contro il coronavirus per i viaggiatori in arrivo e di ritorno in Germania, in particolare

1. la quarantena delle persone, che entrano nel Paese da uno Stato al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
2. l'obbligo delle persone di cui al punto 1 dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni di presentarsi alle Autorità competenti di segnalare che le condizioni imposte per la quarantena sono state rispettate,
3. il controllo delle persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 29 della Legge sulla protezione dalle infezioni e
4. i divieti di esercitare un'attività professionale per le persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 31 della Legge sulla protezione dalle infezioni ivi compresi i divieti nei confronti delle persone residenti al di fuori del Baden-Württemberg, nonché di prescrivere deroghe a quanto sopra e alle condizioni imposte ivi comprese ulteriori Ordinanze emesse a tal riguardo ai sensi dell'Art. 28 par. 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni.

Parte 3 - Trattamento dei dati e reati amministrativi

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a disciplinare con disposizione di legge congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati per-

sonali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali ed il servizio pubblico della polizia federale nella misura, in cui si renda necessario per motivi di protezione dalle infezioni e precisamente

1. per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni
2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure in conformità con la legge sulla protezione dalle infezioni,
3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle disposizioni di legge emanate e
4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessità di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.

Art. 19

Reati amministrativi

Un illecito amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1 punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni è commesso da chiunque dolosamente o negligen-temente

1. si intrattiene con altre persone senza rispettare una distanza minima di 1,5 metri in violazione dell'Art. 2 par. 2,
2. non indossa una mascherina per la protezione di bocca e naso in violazione dell'Art. 3 par.1,
3. partecipa ad un raduno di più di 20 (venti) persone in violazione dell'Art. 9 par. 1,
4. tiene un evento in violazione dell'Art. 10 comma 1, dell'Art. 12 par. 1 comma 2 o dell'Art. 12 par. 2 comma 2,
5. contravviene al divieto di ingresso o partecipazione ai sensi dell'Art. 10 par. 1 comma 2, dell'Art. 12 par. 1 comma 3, dell'Art. 12 par. 2 comma 3 o dell'Art. 14 comma 2,
6. non osserva i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro in violazione dell'Art. 10 par. 1 comma 3 o dell'Art. 14 comma 2,
7. tiene un evento in violazione dell'Art. 10 par. 3 comma 1 o par. 5,
8. non si adopera per l'osservanza della regola del distanziamento di cui all'Art. 2 in violazione dell'Art. 11 par.2 comma 1,

9. in violazione dell'Art. 13 punto 1 gestisce un club o una discoteca o in violazione dell'Art. 13 punto 2 gestisce una casa di tolleranza, un bordello o una struttura simile o esercita la prostituzione,
10. gestisce o offre strutture, servizi o attività in violazione dell'Art. 14 comma 1.

Parte 4 – Disposizioni finali

Art. 20

Ulteriori misure e deroghe

- (1) La presente Ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti di adottare misure più rigorose di protezione dalle infezioni.
- (2) Le autorità competenti possono – per motivi importanti – concedere deroghe ai requisiti stabiliti dalla presente Ordinanza o dal presente regolamento in singoli casi.

Art. 21

Entrata in vigore, scadenza

- (1) La presente Ordinanza entra in vigore il 1.luglio 2020. Contemporaneamente cessa di essere in vigore l'Ordinanza sul Coronavirus del 9 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 266), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 16 giugno 2020 (annuncio di emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione degli annunci e reperibile sul sito <http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>).
- (2) In deroga al par. 1, gli Art. 16 fino a 18 nonché l'Art. 12 par. 3 entrano in vigore il giorno successivo alla promulgazione.
- (3) L'Art. 10 par. 3, 4 e 6 cessano di essere in vigore il 31 ottobre 2020. Salvo disposizioni contrarie, la presente Ordinanza scade il 31 agosto 2020.

Stoccarda, 23 giugno 2020

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Sitzmann

Dr. Eisenmann

Bauer

Untersteller

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Hauk

Wolf

Hermann